

## QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Falzi s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

### Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare/aggiornare, entro trenta (30) giorni dalla data di emissione del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014 (la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
4. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>1</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

### Gestione rifiuti

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

5. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in fondo al provvedimento;
6. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>2</sup>:
  - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11<sup>3</sup>;
  - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
  - R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)<sup>4</sup>;
7. la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 150 Mg/giorno e in 45'000 Mg/anno con le seguenti limitazioni:
  - 50 Mg/giorno riferita al recupero di graniglie;
  - 50 Mg/giorno riferita alle operazioni R12;
8. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 870 Mg di rifiuti così ripartiti:
  - 790 Mg di rifiuti non pericolosi;
  - 50 Mg di rifiuti pericolosi;
  - 30 Mg di rifiuti prodotti dall'attività;
9. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
10. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011<sup>5</sup>, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995<sup>6</sup> (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre

<sup>2</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>3</sup> In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

<sup>4</sup> Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

<sup>5</sup> Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

<sup>6</sup> Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;

11. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
12. lo stoccaggio in impianto dei rifiuti biodegradabili è consentito<sup>7</sup> solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
13. il conferimento in impianto del rifiuto identificato dal codice EER 16.01.06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve essere gestito nel rispetto del d.lgs n. 209/2003<sup>8</sup> e in particolare, delle seguenti prescrizioni:
  - deve essere verificato che i veicoli in ingresso identificati con il codice EER 16.01.06 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);
  - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto;
  - è vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
14. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
  - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
  - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
  - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
  - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
  - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
  - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
  - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;

I containers per R.A.E.E. stoccati all'aperto devono essere dotati di copertura impermeabile al fine di impedirne il dilavamento meteorico;

15. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona<sup>9</sup>; in particolare, i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati in area coperta (zona 3).

<sup>7</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

<sup>8</sup> Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i (d.lgs. n. 209/2003).

<sup>9</sup> Acquisita al n. 38993 del 15 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;

16. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
17. sui rifiuti con lo stesso codice EER ma provenienti da diversi produttori possono essere svolte le operazioni rientranti nella codifica R12, mantenendo in uscita lo stesso codice EER di quello in ingresso;
18. sui rifiuti uguali per tipologia, ma con diverso codice EER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY. Le operazioni di cui sopra devono essere condotte:
  - mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
  - sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
  - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
19. il rifiuto prodotto a seguito delle operazioni codificate R12 e R13 e che non venga sottoposto ad ulteriori operazioni volte ad ottenere materie/prodotti di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 (operazioni R3 e R4) deve essere conferito a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi a impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13;
20. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
21. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto. L'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice EER;
22. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
23. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale.

Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante

- l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce<sup>10</sup>.
24. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
  25. per il recupero dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio, disciplinati dal Regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/Ue, dei rifiuti di rame e sue leghe, disciplinati dal Regolamento del Consiglio UE n. 715/2013/Ue e dei rifiuti di carta e cartone disciplinati dal DM 188/2020, la ditta deve assicurare il rispetto delle relative normative, che prevedono particolari prescrizioni per le caratteristiche e le tipologie dei rifiuti in ingresso, le modalità di gestione dei rifiuti, i controlli sui rifiuti in ingresso e sulle sostanze o oggetti prodotti, le certificazioni da possedere;
  26. entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta dovrà aggiornare il PGO includendo criteri specifici, norme tecniche di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, format della dichiarazione di conformità, identificazione del lotto in uscita;
  27. ai sensi del comma 5-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 la ditta è tenuta a valutare gli eventuali adempimenti da adottare per adeguarsi alla normativa REACH (Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006);

#### Emissioni in atmosfera

28. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;

#### Emissioni in atmosfera convogliate

29. l'impianto termico civile destinato al riscaldamento degli uffici ed al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari deve rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dal Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;

#### Emissioni in atmosfera diffuse

30. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
31. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
32. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
33. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalla movimentazione di rifiuti/materiali polverulenti presenti nelle aree scoperte, la ditta deve sospendere immediatamente la movimentazione di tali rifiuti/materiali in presenza di vento;

<sup>10</sup> "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

34. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Grezzana nel Piano di Classificazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

35. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, inclusi i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarico;
36. lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione, disoleatura e di trattamento chimico-fisico) e di seconda pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione e disoleatura) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
37. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico;
38. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
39. la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, darne comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
40. la ditta deve effettuare con cadenza trimestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi dei reflui scaricati. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri  
*pH, materiali grossolani, COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Cadmio, Cromo Totale, Solventi Organici Aromatici, Fosforo Totale, Cloruri, Tensioattivi totali*  
 dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;
41. una volta completato (collaudato) l'ultimo tratto di fognatura previsto per la lottizzazione in prossimità dell'impianto o, comunque, al venir meno di una delle condizioni che giustificano tecnicamente ed economicamente lo scarico su suolo, sussiste l'obbligo per la ditta di allacciarsi in fognatura.

cessazione attività di recupero rifiuti

42. in caso di dismissione dell'impianto di gestione rifiuti, alla comunicazione di cessazione dell'attività si dovrà allegare una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti di legge.

**Tabella codici EER ed operazioni di recupero**

<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4</b>
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R13	/
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 <sup>11</sup>	R4-R13	Reg. 333/2011/UE
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali	R13	/
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4 e UNI 10667
02.01.07	Rifiuti derivanti dalla selvicoltura	R12-R13	/
02.01.08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R13	/
02.01.10	Rifiuti metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R12-R13	/
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	R12-R13	/
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R12-R13	/
07.02.13	Rifiuti plastici	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4 e UNI 10667
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze di scarto	R13	/
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11	R13	/
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	/
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09	R13	/
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie	R12-R13	/
10.02.02	Scorie non trattate	R12-R13	/
10.02.10	Scaglie di laminazione <sup>12</sup>	R12-R13	/
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio)

<sup>11</sup> Nota della ditta del 04/04/22 prot. 16523: si tratta di rifiuti costituiti da cocci di marmo e granito che possono contenere materiali metallici estranei provenienti dalle lavorazioni eseguite sulla pietra. La frazione ferrosa viene selezionata tramite elettrocalamita montata su mezzo semovente gommato. Il materiale estratto viene verificato per garantire che abbia le caratteristiche necessarie per essere classificato EoW ai sensi del Reg. UE 333/2011.

<sup>12</sup> Questa tipologia di rifiuto è esplicitamente esclusa dal Regolamento UE n. 333/2011. Arpav ritiene che per il rifiuto in oggetto non sia ammissibile il recupero e rimanda un'eventuale valutazione in seguito all'invio da parte della Ditta degli opportuni approfondimenti.

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4
			Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4 e UNI 10667
12.01.12*	Cere e grassi esauriti	R13	/
12.01.13	Rifiuti di saldatura	R12-R13	/
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16 <sup>13</sup>	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20 <sup>14</sup>	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti (costituiti da: lamierino, scheletro proveniente da incisione con pantografo, scarti dello stampaggio).	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli) zinco UNI EN 14290, piombo UNI EN 14057 e stagno UNI EN 10432
13.01.05*	Emulsioni non clorate	R13	/
13.02.04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13	/
13.02.05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13	/
14.06.04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13	/
14.06.05*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R13	/
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R3- R12-R13	DM 188/2020
15.01.02	Imballaggi in plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4 e UNI 10667
15.01.03	Imballaggi in legno	R12-R13	/
15.01.04	Imballaggi metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli) zinco UNI EN 14290, piombo UNI EN 14057 e stagno UNI EN 10432
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R12-R13	/

<sup>13</sup> Nota della ditta del 04/04/22 prot. 16523: si tratta di sfere metalliche di scarto usate per il trattamento superficiale di materiale metallico. L'attività consiste nella separazione manuale della frazione metallica. Il materiale ottenuto viene verificato per garantire che abbia le caratteristiche necessarie per essere classificato EoW ai sensi del Reg. UE 333/2011.

<sup>14</sup> Nota della ditta del 04/04/22 prot. 16523: si tratta di mole e spazzole abrasive costituite in gran parte di metallo. L'attività consiste nella separazione manuale della frazione metallica. Il materiale ottenuto viene verificato per garantire che abbia le caratteristiche necessarie per essere classificato EoW ai sensi del Reg. UE 333/2011.



<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4</b>
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
15.01.07	Imballaggi in vetro	R12-R13	/
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	R12-R13	/
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	/
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (ad esclusione dei rifiuti contenenti amianto)	R13	/
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	/
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	R13	/
16.01.03	Pneumatici fuori uso	R13	/
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
16.01.07*	Filtri dell'olio	R13	/
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11 <sup>15</sup>	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16.01.16	Serbatoi per gas liquido	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16.01.17	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16.01.18	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
16.01.19	Plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4 e UNI 10667
16.01.20	Vetro	R12-R13	/
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14	R13	/
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti	R13	/

<sup>15</sup> Nota della ditta del 04/04/22 prot. 16523: si tratta di pastiglie per freni di autoveicoli e treni. L'attività consiste nella separazione manuale della frazione metallica. Il materiale ottenuto viene verificato per garantire che abbia le caratteristiche necessarie per essere classificato EoW ai sensi del Reg. UE 333/2011

<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4</b>
	clorofluorocarburi, HCFC. HFC		
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12	R13	/
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13	/
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13	/
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13	/
16.03.04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	R12-R13	/
16.06.01*	Batterie al piombo	R13	/
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio	R13	/
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio	R13	/
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16.06.03)	R13	/
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori	R13	/
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	R13	/
17.01.01	Cemento	R13	/
17.01.02	Mattoni	R13	/
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13	/
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R13	/
17.02.01	Legno	R12-R13	/
17.02.02	Vetro	R12-R13	/
17.02.03	Plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.2.4 e UNI 10667
17.02.04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13	/
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R13	/
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE
17.04.02	Alluminio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17.04.03	Piombo	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) UNI EN 14057
17.04.04	Zinco	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) UNI EN 14290
17.04.05	Ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17.04.06	Stagno	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) UNI EN 10432
17.04.07	Metalli misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di

<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4</b>
			ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli) zinco UNI EN 14290, piombo UNI EN 14057 e stagno UNI EN 10432
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R13	/
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13	/
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	R13	/
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R13	/
19.08.02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13	/
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R13	/
19.10.01	Rifiuti di ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli) zinco UNI EN 14290, piombo UNI EN 14057 e stagno UNI EN 10432
19.12.01	Carta e cartone	R12-R13	/
19.12.02	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19.12.03	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli) zinco UNI EN 14290, piombo UNI EN 14057 e stagno UNI EN 10432
19.12.04	Plastica e gomma	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4 e UNI 10667
19.12.05	Vetro	R12-R13	/

<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4</b>
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	R12-R13	/
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia e rocce)	R13	/
19.12.10	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13	/
19.12.11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R13	/
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 <sup>16</sup>	R12-R13	/
20.01.01	Carta e cartone	R3- R12-R13	DM 188/2020
20.01.02	Vetro	R12-R13	/
20.01.21*	Tubi fluorescenti	R13	/
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	/
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	R13	/
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	R12-R13	/
20.01.39	Plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 6.1.4 e UNI 10667
20.01.40	Metallo	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone) d.m. 05/02/1998 (All. 1, sub-All. 1) paragrafo 3.2.4 c) (se trattasi di altri metalli) zinco UNI EN 14290, piombo UNI EN 14057 e stagno UNI EN 10432
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	R13	/
20.02.02	Terra e roccia	R13	/
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili	R12-R13	/
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R12-R13	/
20.03.03	Residui della pulizia stradale	R13	/
20.03.07	Rifiuti ingombranti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame/bronzo/ottone)

<sup>16</sup> Il CER 191212 non è presente in alcun punto del D.M. 05/02/1998 che preveda il recupero di rottame metallico e rappresenta un rifiuto proveniente dal trattamento meccanico di rifiuti a composizione "mista", nella quale non è pertanto riscontrabile la presenza di una frazione metallica significativa, come nel caso del codice 191203. Arpav ritiene pertanto non ammissibile il recupero, in relazione alla codifica effettuata dal produttore.